

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 1952

(119^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge :

(Approvazione)

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (N. 2125) :

PRESIDENTE Pag. 1249

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » (N. 2135)

Bosco, *relatore* 1250

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (N. 2137) :

PRESIDENTE 1251

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore,

Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè e Valmarana.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (N. 2125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette ».

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge, in sostituzione del senatore Braccesi assente.

Il provvedimento in esame è richiesto dalla Amministrazione finanziaria per consentire il pagamento, da parte delle Intendenze di finanza, delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette, a mezzo di ordini di accreditamento, entro il limite, ciascuno, di 300 milioni. Per sostenere le relative spese venne a suo tempo istituita una addizionale di aggio a favore dello Stato, il cui gettito forma un apposito capitolo del bilancio della entrata. Ciò nonostante, i compensi in parola non sono stati in effetti corrisposti, sia per inadeguatezza dello stanziamento, sia per insufficienza del limite d'importo per ogni apertura di credito, fissato in

30 milioni. Così si è verificata una situazione di disagio, alla quale s'intende appunto ovviare col disegno di legge in esame. Considerati i motivi, che hanno consigliato la presentazione del disegno di legge stesso, al quale la Corte dei conti ha dato parere favorevole, ne propongo l'approvazione.

Se nessuno chiede di parlare passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali delle imposte dirette — previste dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, 18 giugno 1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689 e dal regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587 — sarà provveduto a mezzo aperture di credito emesse a favore degli intendenti di finanza di importo non superiore a lire 300.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » (N. 2135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Il disegno di legge in esame tende a rendere più sollecita la definizione delle pratiche pendenti, relative alle pensioni

di guerra, e merita pertanto di essere approvato dalla Commissione. Desidero tuttavia fare presente che l'articolo 2 assimila il personale della Croce Rossa a quello dipendente dalle amministrazioni dello Stato, agli effetti del comando. Tale assimilazione richiede, a mio avviso, che, in un successivo provvedimento, si tenga presente il personale della Croce Rossa, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli transitori, e mi riservo quindi di presentare a tal fine un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo di altra amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di « comando », salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle sezioni provinciali dell'Alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, al quale sarà mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (N. 2137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio », sul quale riferirò io stesso brevemente, in sostituzione del senatore Braccesi assente.

L'Istituto nazionale di credito edilizio, al quale si riferisce il provvedimento in esame, venne costituito con regio decreto-legge 2 mag-

gio 1920, n. 698, col capitale sociale di 100 milioni di lire, aumentabili fino al limite massimo di 300 milioni di lire. In considerazione del progressivo sviluppo dell'attività dell'Istituto da un lato e dall'altro dell'intervenuta svalutazione della moneta, il capitale di 300 milioni appare ormai insufficiente perchè l'Istituto possa continuare a svolgere i propri compiti, e pertanto si propone, col disegno di legge in esame, che esso venga portato a lire 600 milioni.

Dati i motivi che hanno consigliato la presentazione del provvedimento, ne propongo l'approvazione.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

È elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, può essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.